

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 21/2012, nell'introdurre misure urgenti finalizzate alla prevenzione del rischio idraulico in aree a pericolosità idraulica molto elevata, ha fatto salve particolari tipologie di interventi, prescrivendo comunque in tali casi la loro preventiva o contestuale messa in sicurezza idraulica e il non aggravio della pericolosità idraulica del contorno;
2. In coerenza con i medesimi criteri, è opportuno integrare le disposizioni in materia di applicabilità delle limitazioni e delle prescrizioni previste per gli interventi nelle aree

classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai PAI a pericolosità idraulica molto elevata, ricomprendendo, tra le fattispecie escluse, anche gli interventi previsti dai piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata che siano vincolati alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali di regimazione finalizzati all'eliminazione del rischio idraulico per eventi con tempo di ritorno trentennale, ferma restando la prescritta realizzazione delle opere necessarie per la loro messa in sicurezza e il non aggravio della pericolosità idraulica del contorno, la cui esecuzione costituisce presupposto irrinunciabile per la regolarità degli interventi consentiti ai sensi della l.r. 21/2012;

3. Nel rispetto delle finalità della stessa l. r. 21/2012 e conformemente a quanto previsto in merito dalla l. r. 65/2014, si ritiene opportuno consentire gli interventi comportanti il frazionamento di unità immobiliari residenziali poste ai piani alti degli edifici, collocate cioè a quote superiori al battente di sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale;
4. È opportuno infine adeguare i riferimenti contenuti nell'articolo 2 della l.r. 21/2012, in relazione alle modifiche intervenute in materia urbanistica e di governo del territorio a livello nazionale e regionale, al fine di un miglior coordinamento del testo di legge.

Approva la presente legge

Art.1

Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012.

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua) è sostituita dalla seguente:

“d) interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere g), h), i), l), nonché di cui alla lettera m), ove non comportanti opere edilizie in elevazione, e all'articolo 135 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), se previsti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 9, lettere a) e a bis).”

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5, sugli immobili esistenti ricadenti nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:

- a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b), e 136, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014, comportanti incremento del numero delle unità immobiliari;
- c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), della l.r. 65/2014;
- d) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98 della l.r. 65/2014;

e) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d) della l.r. 65/2014, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico.”

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 è sostituito dal seguente:

“5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono realizzati a condizione che non determinino:

a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, o che comunque consenta il pernottamento, a quote di calpestio inferiori a quella del battente idraulico per eventi con tempo di ritorno duecentennale;

b) aumento della superficie coperta dell'edificio oggetto di intervento.”

4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 le parole: “nell'articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 136, comma 1, lettera d), della l.r. 65/2014”.

5. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 le parole: “e straordinaria” sono soppresse.

6. Dopo la lettera a) del comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, è inserita la seguente:

“a bis) agli interventi di manutenzione straordinaria non comportanti incremento del numero delle unità immobiliari;”.

7. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, dopo le parole: “agli interventi previsti dai piani attuativi” sono inserite le seguenti: “o progetti unitari convenzionati”.

8. Alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, dopo le parole: “agli interventi previsti dai piani attuativi”, sono inserite le seguenti: “o progetti unitari convenzionati”.

9. Dopo la lettera c) del comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, è inserita la seguente:

“c bis) agli interventi previsti dai piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzati interventi strutturali di regimazione finalizzati all'eliminazione del rischio idraulico per eventi con tempo di ritorno trentennale all'interno e al contorno dell'area di intervento, oltre alla messa in sicurezza idraulica di cui alla lettera c). La convenzione subordina l'agibilità degli edifici realizzati alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza del sito conseguente all'intervenuto collaudo funzionale degli interventi strutturali di regimazione idraulica;”.

10. Alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 le parole: “nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola” sono sostituite dalle seguenti: “nel territorio rurale” e le parole: “articolo 42 comma 7, della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 74, comma 5 della l.r. 65/2014”.

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla legge regionale n. 21 del 2012 ed in particolare sull'articolo 2 della legge, che disciplina gli interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, al fine: 1) di superare il divieto di frazionamento di unità immobiliari residenziali poste ai piani alti degli edifici, a quote superiori al battente di sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale; 2) di integrare la casistica di interventi elencati al comma 9 dell'articolo 2, che reca le fattispecie a cui non si applicano le disposizioni previste dallo stesso articolo in relazione agli interventi consentiti nelle aree classificate come aree a pericolosità idraulica molto elevata; 3) di aggiornare il testo di legge con i riferimenti alle norme statali e regionali sopravvenute.

In particolare, con il **comma 1** dell'articolo 1 della Pdl si intende aggiornare la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 21/2012 con i riferimenti agli articoli 134 e 135 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in luogo dei previgenti articoli 78 e 79 della l.r. n. 1/2005. Tra gli interventi la cui realizzazione è consentita, previa esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, rientrano quelli elencati dall'articolo 134 alle lettere g), h), i), l) e m), ove non comportanti opere edilizie in elevazione e dall'articolo 135 della l.r. n. 65/2014.

Con i **commi 2 e 3** dell'articolo 1 della Pdl, oltre ad aggiornare il testo dei commi 3 e 5 della l.r. n. 21/2012 con riferimento alle norme statali e regionali nel frattempo sopravvenute, si intende superare la problematica del divieto di frazionamento di unità immobiliari residenziali poste ai piani alti degli edifici, collocate cioè a quote superiori al battente di sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale e come tali non direttamente esposte a rischio. Resta ferma la salvaguardia in relazione agli interventi relativi alle porzioni degli immobili poste al di sotto della quota del battente di sicurezza.

Con il **comma 4** dell'articolo 1 della Pdl si intende aggiornare il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. n. 21/2012 con il riferimento all'articolo 136 della l.r. n. 65/2014 in luogo del previgente articolo 80 della l.r. 1/2005.

Con i **commi 5 e 6** dell'articolo 1 della Pdl si attua la modifica delle disposizioni in adeguamento alle novità introdotte dal d.l. 133/2014 (cd. "Sblocca Italia"), convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, che ha modificato la fattispecie della manutenzione straordinaria, ricomprendo nella definizione anche il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari con opere, senza variazioni di volumetria e di destinazione d'uso.

In relazione a tale modificazione, la nuova riformulazione specifica che gli interventi di manutenzione straordinaria esclusi dalle prescrizioni e limitazioni dell'articolo sono i soli interventi che non comportano incremento del numero delle unità immobiliari, fatte salve le specifiche previsioni di cui ai commi precedenti.

Con i **commi 7 e 8** dell'articolo 1 della Pdl, nell'ottica di coordinare la l.r. n. 21/2012 con le modifiche introdotte in ambito di governo del territorio (l.r. n. 65/2014) in merito agli interventi convenzionati, viene inserito il riferimento ai progetti unitari convenzionati.

Con il **comma 9** dell'articolo 1 della Pdl viene inserito il riferimento agli interventi previsti da piani attuativi o progetti unitari convenzionati che sono esclusi dall'applicazione delle prescrizioni dell'articolo 2 della l.r. n. 21/2012, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzati gli interventi strutturali di regimazione finalizzati all'eliminazione del rischio idraulico per eventi con tempo di ritorno trentennale all'interno e al contorno dell'area di intervento, oltre alla messa in sicurezza idraulica, come disposta dalla lettera c) del comma 9 del medesimo articolo 2. L'integrazione in oggetto mira a completare coerentemente la casistica delle fattispecie escluse, comprendendovi i casi in cui - in aggiunta ai prescritti interventi di messa in sicurezza e di compensazione idraulica - gli interventi siano anche convenzionalmente vincolati alla preventiva o contestuale realizzazione di ulteriori opere strutturali di regimazione, vincolando in tal caso l'agibilità degli edifici all'intervenuto accertamento, mediante collaudo, della funzionalità delle opere di messa in sicurezza realizzate.

Con il **comma 10** dell'articolo 1 della Pdl vengono infine sostituiti i riferimenti alla precedente legge urbanistica regionale per adeguarli alla vigente l.r. n. 65/2014.